

* Questo articolo è la versione rielaborata e tradotta dall'originale in lingua inglese: The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography and the jurisprudence of the Committee on the Rights of the Child, UNICEF, «Innocenti» working paper, marzo 2009.

<http://www.unicef-irc.org/cgi-bin/unicef/Lunga.sql?ProductID=552>.

Il testo del Protocollo in italiano si può trovare sul seguente sito del Dipartimento Federale degli Affari Esteri della Confederazione Elvetica: www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/human/humri.Par.0011.File.tmp/Fakultativprotokoll%20Kinderhandel_it.pdf.

** (LL.M. Leiden), Human Rights Officer nella Sezione dei Trattati dell'Ufficio dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Diritti Umani. Le affermazioni, conclusioni e interpretazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente dell'autore e non rappresentano, e non devono essere attribuite, all'Ufficio dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Diritti Umani, alle Nazioni Unite o al Comitato per i diritti del fanciullo.

¹ Il secondo Congresso Mondiale sulla stessa tematica si è tenuto a Yokohama, in Giappone, nel 2001, mentre il terzo si è concluso a Rio de Janeiro nel novembre del 2008. Per maggiori informazioni su questo evento si può accedere al sito: www.iiicongressomundial.net/index.php?id_sistema=2&inicial=2&id_idioma=2.

² In questo articolo, il termine «child» utilizzato nella versione inglese della Convenzione per indicare tutte le persone al di sotto dei 18 anni di età viene tradotto con «minore». Il termine «fanciullo» viene utilizzato esclusivamente quando ci si riferisce alla Convenzione e al Comitato, dato che è il vocabolo adoperato nella versione ufficiale della Convenzione in lingua italiana. Il Comitato per i diritti del fanciullo è uno degli otto comitati delle Nazioni Unite composti da esperti indipendenti volti al monitoraggio della corretta applicazione dei trattati sui diritti umani da parte degli Stati che ne

Il Protocollo facoltativo alla Convenzione per i diritti del fanciullo sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile*

Ugo Cedrangolo**

1. Introduzione

Solo all'inizio degli anni Novanta, nell'ambito delle Nazioni Unite sono cominciate le prime discussioni sulla tematica dello sfruttamento sessuale dei minori, che risultarono nella creazione del mandato del Relatore Speciale della Commissione per i Diritti Umani sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile e il primo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento dei minori, tenutosi a Stoccolma nel 1996¹.

Sebbene lo sfruttamento dei minori attraverso la prostituzione e la pornografia, così come la loro vendita e tratta, fossero fattispecie già previste, seppur marginalmente, dagli artt. 34 e 35 della Convenzione sui diritti del fanciullo (da adesso «la Convenzione»), la Commissione per i Diritti Umani decise, nel 1994, di stabilire un gruppo di lavoro «aperto» (*open-ended*) con il compito di preparare linee guida per un possibile progetto di un protocollo facoltativo alla Convenzione sui temi della vendita dei minori e il loro utilizzo nella prostituzione e pornografia. Il Comitato per i diritti del fanciullo² (d'ora in avanti «il Comitato») – alla stregua di altre organizzazioni del settore – non condivise inizialmente l'idea dell'adozione di un nuovo trattato internazionale, sostenendo che nella Convenzione ci fossero già gli elementi necessari per affrontare queste temi e che sarebbe stato meglio concentrarsi sull'applicazione degli strumenti e disposizioni esistenti, piuttosto che imbarcarsi nel processo di redazione, negoziazione e adozione di un nuovo strumento internazionale³. Ciò nonostante, l'attività del gruppo di lavoro continuò, e il 25 maggio del 2000 l'Assemblea Generale adottò il Protocollo facoltativo alla Convenzione per i diritti del fanciullo sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile (d'ora in avanti «il Protocollo»). Il Protocollo è entrato in vigore il 18 gennaio del 2002. Al momento

sono parte. Gli altri comitati, detti anche organi dei trattati (*treaty-bodies*), sono: il Comitato per i diritti umani, preposto a monitorare il rispetto del Patto per i diritti civili e politici del 1966; il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, organo di supervisione del Patto per i diritti economici, sociali e culturali; il Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che monitora l'osservanza della relativa Convenzione del 1995; il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro la donna, volto al monitoraggio della relativa Convenzione del 1979; il Comitato contro la tortura, che supervisiona l'applicazione della Convenzione contro la tortura e altre forme di trattamento crudele, inumano o degradante del 1984; il Comitato per i diritti dei lavoratori migranti, organo d'osservanza della Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari; e il Comitato per la protezione dei diritti delle persone con disabilità, che veglia sull'osservanza della relativa Convenzione recentemente entrata in vigore nel 2008. Nel giugno del 2006, è entrato in vigore anche il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura, che ha creato il Sotto-Comitato per la prevenzione, un nuovo *treaty-body* che, però, è sostanzialmente diverso dai suoi predecessori, dato che il suo mandato consiste nell'effettuare, periodicamente, visite ai centri di detenzione degli Stati che hanno aderito a questo Protocollo, con lo scopo di prevenire la tortura o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

³ In particolare, si veda la delibera formale adottata dal Comitato durante la sua 6^a sessione nell'aprile del 1994 su «Cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite - Vendita di minori, prostituzione e pornografia minorile».

⁴ Gennaio 2009.

⁵ Il primo rapporto relativo al Protocollo considerato dal Comitato è stato il rapporto della Norvegia del 3 giugno del 2005 (39^a sessione). Alla fine della 50^a sessione, nel gennaio del 2009, il Comitato ha considerato 32 rapporti

della redazione di questo articolo⁴, 130 Stati hanno aderito al Protocollo e 32 lo hanno firmato, ma non ancora ratificato.

Lo scopo di questo articolo è di analizzare le disposizioni principali del Protocollo ed effettuare una prima disamina relativa alla giurisprudenza del Comitato, tre anni e mezzo dopo la valutazione del primo rapporto, presentato in virtù di questo trattato⁵.

La struttura di questo contributo segue la divisione nelle sezioni identificate dal Comitato per i diritti del fanciullo nelle sue nuove linee guida, concernenti la presentazione dei rapporti iniziali da parte degli Stati⁶. Nella prossima sezione si analizzeranno gli articoli del Protocollo, che riguardano la definizione delle fattispecie penali presenti nel Protocollo e la loro criminalizzazione. Esamineremo poi, brevemente, questioni relative al perseguimento di questi reati, anche quando sono commessi all'estero (giurisdizione ed estradizione) e altri elementi di carattere penale. Nella terza sezione analizzeremo, invece, le disposizioni del Protocollo attinenti alle misure di prevenzione della vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile, mentre nella quarta sezione si approfondiranno le questioni relative alla protezione delle vittime e alla loro riabilitazione. Prima della conclusione, un breve capitolo è dedicato all'importanza della cooperazione internazionale nella difficile lotta alla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile.

2. Definizione e aspetti di carattere penale

L'art. 1 del Protocollo stabilisce che: «Gli Stati parte devono proibire la vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile, come stabilito dal presente Protocollo». Questa formulazione ricorda in un certo modo l'art. 1 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale per il Lavoro (OIL) sulle peggiori forme di lavoro minorile (n. 182/1999)⁷, che richiede agli Stati parte alla suddetta Convenzione di prendere urgentemente misure immediate ed efficaci per garantire la proibizione e l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile. La vendita e la tratta di minori, così come l'uso e l'offerta di minori a fini di prostituzione o per la produzione di materiale pornografico, sono citate tra le peggiori forme di lavoro minorile, elencate nell'art. 3 della Convenzione dell'OIL⁸.

sul Protocollo.

⁶ CRC/C/OPSC/2, 3 novembre 2006.

⁷ Al gennaio 2009, 165 Paesi fanno parte della Convenzione 182 dell'OIL.

⁸ Il testo completo dell'art. 3 della Convenzione dell'OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile statuisce: «Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "forme peggiori di lavoro minorile" include: a. tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;

b. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;

c. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;

d. qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore».

⁹ Il dibattito durante il processo di redazione si incentrò in maniera particolare sulla definizione di «vendita» e sull'eventualità di includere nel testo del Protocollo non solo la vendita a fini di sfruttamento sessuale, ma anche altri tipi di vendita per altri scopi, incluso la vendita a fini di adozione illegale e il traffico di organi. Vedasi, ad esempio, il rapporto del gruppo di lavoro sulla sua 3^o sessione, E/CN.4/1997/97, § 19.

¹⁰ Secondo la definizione dell'art. 3 (a) del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (Protocollo di Palermo) «tratta di persone» indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego

L'art. 2 si propone di definire le condotte proibite nel Protocollo e deve essere letto congiuntamente all'art. 3, che elenca una serie di attività che – come minimo – gli Stati parte devono proibire, attraverso la loro legislazione. Questo inciso, presente nell'art. 3 («come minimo»), chiarisce che la lista degli atti da vietare non è esaustiva e lascia un certo margine al Comitato per interpretare estensivamente, seppur entro certi limiti, le disposizioni del Protocollo e considerare certe condotte, non esplicitamente menzionate nel Protocollo, come rientranti nel suo mandato. Esamineremo adesso queste attività in maniera dettagliata, menzionando – quando rilevante – le questioni più interessanti, sollevate dal Comitato durante la considerazione dei rapporti degli Stati.

2.1. Vendita di minori

La vendita di minori è definita nell'art. 2 del Protocollo come «ogni atto o transazione che implica il trasferimento di un minore da una persona o da un gruppo di persone a un'altra o a un altro gruppo di persone contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione». Questa formulazione è stata il risultato di un lungo dibattito, che ha avuto il risultato positivo di cercare di definire per la prima volta questa condotta illegale nel Diritto internazionale e il limite di fornire una definizione abbastanza generica e, se vogliamo, piuttosto ambigua del concetto⁹. I primi anni di esperienza del Comitato nell'analisi dei rapporti degli Stati dimostrano che questi ultimi hanno la tendenza a identificare la vendita dei minori con altre attività illecite, in particolare con la tratta dei minori¹⁰. Questa potrebbe essere la ragione per cui molti Paesi hanno una legislazione piuttosto carente su questo punto, in quanto ritengono che la vendita di minori sia in qualche modo coperta dalla legislazione contro la tratta. Tuttavia, il Comitato è stato chiaro nell'affermare che, sebbene il fenomeno della tratta sia molto rilevante ai fini del Protocollo (viene anche menzionata nel Preambolo), le attività proibite dall'art. 3 (1) (a) del Protocollo sono diverse dalla tratta e i due termini non devono essere usati come sinonimi.

A questo proposito, pare opportuno sottolineare come la vendita e la tratta – benché abbiano elementi in comune e pur potendo in molti casi sovrapporsi – sono due distinte attività. La tratta implica per definizione il fine dello sfruttamento, che racchiude – come minimo – «lo sfruttamento della prostituzione

della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

¹¹ Art. 3 (a) del Protocollo di Palermo, nota 10 *supra*.

¹² Art. 3 (c) del Protocollo di Palermo: «Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un minore ai fini di sfruttamento sono considerati "tratta di persone" anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo».

¹³ Come menzionato in precedenza, un tipo di vendita che non costituisce anche tratta è il trasferimento di un minore a fini di adozione in cambio di un corrispettivo economico.

¹⁴ È interessante osservare che uno dei documenti guida utilizzati dal gruppo di lavoro che aveva il compito di redigere la bozza del Protocollo fu una proposta presentata dalla Francia durante la 3^a sessione di lavori del gruppo (Rapporto del gruppo di lavoro contenuto in E/CN.4/1995/95, § 30 e 32). In questa proposta, l'art. 1 recita: «Un possibile Protocollo Facoltativo dovrebbe applicarsi allo sfruttamento sessuale e alla *tratta dei minori* [corsivo aggiunto]. Lo sfruttamento sessuale deve intendersi come pornografia e prostituzione minorile». Questa proposta iniziale fu poi modificata durante la 5^a riunione del gruppo di lavoro quando la delegazione di Cuba propose di sostituire le parole «sfruttamento sessuale di minori» con «vendita di minori, prostituzione e pornografia minorile» (Rapporto del gruppo di lavoro, E/CN.4/1995/95, § 37). Alcune delegazioni, come quella cinese, hanno insistito durante tutta la durata dei negoziati sulla necessità di una definizione ampia di vendita

altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi»¹¹. Nel caso della vendita – sebbene il fine dello sfruttamento sia di norma presente (nel caso di vendita ai fini dello sfruttamento sessuale, ad esempio) –, ci sono casi – come la vendita ai fini di adozione – in cui, anche se il bambino viene trasferito tramite una transazione di natura economica, l'atto non ha l'elemento di sfruttamento richiesto perché possa essere considerato alla stregua della tratta. È pur vero, d'altronde, che la distinzione tra vendita e tratta risulta ancora più complessa quando si tratta di minori, dato che in questo caso non è richiesto l'utilizzo di mezzi coercitivi o di altri mezzi, che normalmente caratterizzano il reato di tratta (come la frode, l'inganno o l'abuso di potere o di posizione)¹².

In conclusione, si può affermare che la vendita e la tratta possono coincidere, quando la vendita del minore viene effettuata per fini di sfruttamento¹³; ovviamente, la tratta dei minori può aversi anche al di fuori di un atto di vendita¹⁴.

Premesso che appare del tutto legittimo che il Comitato voglia precisare quali siano le condotte specificamente proibite dal Protocollo, non pare possibile escludere del tutto la tratta dall'ambito del Protocollo, anche perché essa rappresenta probabilmente il mezzo più comune attraverso cui i minori rimangono intrappolati nelle reti dei gruppi criminali che li sfruttano attraverso la prostituzione¹⁵.

L'art. 3 (1) (a) elenca una serie di atti di vendita che devono essere tipizzati e proibiti nella legislazione degli Stati parte.

Vendita finalizzata allo sfruttamento sessuale

L'art. 3 (1) (a) (i) a. proibisce qualsiasi attività volta a offrire, procurare o accettare, in qualsiasi modo, un minore a fini di sfruttamento sessuale. Sebbene non ci sia una definizione «ufficiale» di sfruttamento sessuale in nessuno strumento internazionale, questo può essere definito come l'abuso sessuale commesso su un minore dietro compenso in denaro o prestazione di ogni altro tipo¹⁶.

Un'attività che il Comitato ha analizzato, nel contesto della vendita ai fini dello sfruttamento sessuale, è il fenomeno dei cosiddetti matrimoni temporanei, ancora diffusi in alcune regioni del mondo. Alcuni di questi matrimoni, chiamati anche «pleasure marriages» (matrimoni di piacere), coinvolgono minori in

di minori, che avrebbe dovuto incorporare la questione della tratta e anche del sequestro di minori. Vedasi il rapporto del gruppo di lavoro durante la sua 4° sessione, E/CN.4/1998/103, § 38.

¹⁵ Un'interessante questione relativa alla tratta, la sua definizione e rilevanza per il Protocollo, è stata discussa dal Comitato durante la considerazione del rapporto iniziale degli Stati Uniti d'America. Il Comitato ha considerato che una definizione troppo ampia di tratta, che includa una vasta gamma di reati contro i minori, potrebbe causare delle difficoltà, non solo nella compilazione di dati e statistiche sul fenomeno, ma anche nell'identificazione delle vittime e delle strategie appropriate per combattere la vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile; osservazioni finali sugli Stati Uniti (CRC/C/OPSC/USA/CO/1), 6 giugno 2008, § 7-8.

¹⁶ Lo studio delle Nazioni Unite condotto dal professor Paulo Sergio Pinheiro nel 2006, definisce lo sfruttamento sessuale come «l'abusare o avvantaggiarsi di un individuo per profitto personale attraverso il suo coinvolgimento in attività sessuali di carattere illegale».

¹⁷ Vedasi, per esempio, le osservazioni finali sulla Siria (CRC/C/OPSC/SYR/CO/1), 29 settembre 2006, § 23-24; Sudan (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1), 8 giugno 2007, § 17-18; Bangladesh (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1), 8 giugno 2007, § 24-25.

¹⁸ www.corriere.it/esteri/08_agosto_24/milioni_di_spose_bambine_gfd3d40a-718a-11dd-8174-00144f02aabc.shtml. Proprio recentemente si è verificato in Italia il caso di una bambina del Bangladesh che frequenta la scuola a Treviso e che si è rifiutata di tornare nel suo Paese dove era stata data in sposa, appena tredicenne, a un uomo di oltre trent'anni: <http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=45279&sez=ITALIA>.

¹⁹ Vedasi, per esempio, le osservazioni finali sul Qatar (CRC/C/OPSC/QAT/CO/1), 2 giugno 2006, § 21 e 22, e Andorra (CRC/C/OPSC/AND/CO/1), 27 gennaio 2006, § 12-13.

età molto giovane, che vengono concesse in matrimonio a uomini molto più anziani, spesso facoltosi, dietro compenso pecuniario. Questi «matrimoni» solitamente durano pochi mesi, a volte solo alcune settimane, dopo di che queste minori vengono abbandonate e spogliate di tutti i diritti acquisiti in seguito al matrimonio. In aggiunta, la loro immagine agli occhi delle famiglie e della loro sfera sociale è spesso irrimediabilmente compromessa ed esse vengono solitamente emarginate e discriminate. Quando il Comitato si è trovato di fronte a questi casi, ha costantemente raccomandato agli Stati di abolire questa pratica e prendere adeguate misure di prevenzione, tra cui l'adozione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate agli stessi minori ma anche ai loro genitori e – più in generale – a tutta la comunità, che evidenzino gli effetti dannosi sulle minori di queste unioni dal punto di vista sia fisico che psicologico¹⁷.

Simile al problema appena menzionato dei «pleasure marriages» – e riguardante milioni di minori in tutto il mondo, specialmente nei Paesi poveri – è il fenomeno delle spose bambine, spesso date in matrimonio in cambio di una consistente dote, per sanare debiti o per ridurre le spese familiari in presenza di una numerosa prole¹⁸. Il Comitato ha affrontato in diverse occasioni la questione dei matrimoni precoci, soprattutto per le conseguenze dannose che questi, così come i parti precoci, possono avere sulle condizioni fisiche e psicologiche delle minori, ma lo ha fatto nell'ambito della considerazione dei rapporti degli Stati sulla Convenzione e non su questo Protocollo. È indubbio, però, che in certi casi gli elementi che caratterizzano questi matrimoni possano costituire, se non una vendita ai fini dello sfruttamento sessuale, una fattispecie di vendita di minori che certamente il Comitato potrebbe trattare nell'ambito di questo Protocollo, anche in considerazione del fatto che, come menzionato in precedenza, l'elenco delle attività da proibire contenuto nell'art. 3 non si deve considerare esaustivo.

Vendita finalizzata al traffico di organi di minori

La vendita finalizzata al traffico di organi di minori è proibita dall'art. 3 (1) (a) (i)b. Questo tema non è stato toccato spesso durante l'analisi dei rapporti degli Stati che hanno aderito alla Convenzione, sebbene in varie occasioni il Comitato abbia rimarcato come la legislazione nazionale su questo aspetto sia molto spesso lacunosa¹⁹.

Vendita finalizzata al lavoro forzato dei minori

La questione della vendita finalizzata al lavoro forzato dei minori, attività proibita nell'art. 3 (1) (a) (i)c, è stata fino a ora un po' trascurata nel dialogo con gli Stati, probabilmente a causa del fatto che il Comitato si è concentrato soprattutto sullo sfruttamento sessuale dei minori, piuttosto che su quello di tipo economico.

La vendita finalizzata al lavoro forzato è stata menzionata, per esempio, nel contesto della situazione di alcuni Paesi in conflitto, dove molti bambini vengono sequestrati e costretti con la forza a varie attività, talvolta anche molto pericolose²⁰.

Un'altra pratica che è stata discussa, nel contesto della vendita di minori finalizzata al lavoro forzato, è quella dell'utilizzo di minori, a volte in tenera età, come fantini per le corse di cammelli²¹. Questa attività, che il Comitato considera altamente dannosa per l'incolumità e la salute sia fisica che psicologica dei minori, viene ritenuta tale da incorporare tutti gli elementi delle peggiori forme di lavoro minorile²².

L'art. 3 (a) della Convenzione dell'OIL 182 include tra le «peggiori forme di lavoro minorile» anche il reclutamento forzato od obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati. È probabilmente pensando a questa disposizione che il Comitato ha affrontato la questione del reclutamento forzato nel contesto di questo Protocollo²³, in particolare durante l'analisi del rapporto iniziale del Sudan, in cui il Comitato ha valutato che il reclutamento forzato di minori continua a essere presente nel Paese, «spesso dietro promessa o in cambio di soldi, beni o servizi»²⁴ e ha raccomandato al governo sudanese di prendere tutte le misure necessarie per prevenire, proibire e reprimere «ogni atto o transazione, che include l'offerta, la consegna o l'accettazione di un minore, attraverso cui un minore è trasferito da una persona, o un gruppo di persone, ad un altro al fine di reclutarlo o utilizzarlo in un conflitto armato»²⁵.

In realtà, sia nel caso dell'utilizzo di minori per le corse di cammelli che in quello del coinvolgimento in un conflitto, si potrebbe sostenere che non si possa parlare di lavoro forzato, perché, almeno in alcuni casi, mancherebbe l'elemento di coercizione, in quanto un minore può volontariamente reclutarsi – o unirsi a un gruppo armato – oppure decidere di lavorare come fantino nelle corse di cammelli; tuttavia, la posizione del Comitato è stata ferma nel ritenere che questo tipo di scelte non pos-

²⁰ Vedasi osservazioni generali sul Sudan (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1), 8 giugno 2007, § 37.

²¹ Sulla questione delle corse di cammelli, vedasi le osservazioni generali del Comitato sui seguenti Paesi: Sudan (CRC/C/OPSC/SDN/1), 21 giugno 2007, § 33 e 34; Qatar (CRC/C/OPSC/QAT/1), 2 giugno 2006, § 31-32 e 35-36.

²² Vedasi l'art. 3 (d) della Convenzione dell'OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile, nota 8 *supra*.

²³ Il reclutamento di minori nei conflitti armati e la loro partecipazione alle ostilità è oggetto di un altro Protocollo alla CRC sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.

²⁴ Corsivo aggiunto dall'autore per enfatizzare l'elemento economico/commerciale identificato dal Comitato in questo caso.

²⁵ Corsivo aggiunto dall'autore. Osservazioni generali sul Sudan (CRC/C/OPSC/SDN/1), 21 giugno 2007, § 35 e 36.

sono considerarsi genuinamente «volontarie», in quanto compiute nella maggior parte dei casi sotto pressione o per necessità, povertà, indottrinamento, manipolazione o per semplice assenza di reali opportunità.

Vendita finalizzata all'adozione

L'art. 3 (1) (a) (ii) stabilisce che gli Stati parte sono obbligati a criminalizzare l'atto dell'intermediario che, impropriamente, provoca il consenso delle parti per l'adozione di un minore in violazione delle norme internazionali vigenti in materia. Questa disposizione, obbligando gli Stati parte a punire solo l'attività illecita dell'intermediario in un'adozione illegale, sembrerebbe quindi non prevedere un obbligo di sanzionare anche «l'acquirente» e il «venditore» in questa transazione. In pratica, invece, il Comitato è stato molto chiaro nel raccomandare agli Stati di punire tutte le parti coinvolte in una vendita finalizzata a un'adozione illegale e di tipizzare questo reato nei loro codici penali. Questa interpretazione del Comitato sembra supportata da un'altra disposizione dell'art. 3, ovvero il suo quinto comma, che obbliga gli Stati a prendere tutte le misure legali e amministrative necessarie ad assicurare che tutte le persone coinvolte in un'adozione di un minore *«agiscano in conformità con gli strumenti internazionali applicabili»*²⁶. Molti Paesi ritengono che, con la frase «strumenti internazionali applicabili», il Protocollo abbia inteso riferirsi alla Convenzione dell'Aja del 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale²⁷.

Un recente caso di cronaca, riportato da molte testate italiane ed estere, illustra in maniera inequivocabile come quanto appena affermato sia lungi dall'essere squisitamente una questione dottrinale o teorica. Una giovane donna belga, infatti, che ha venduto on-line i suoi due gemelli neonati per pagarsi un intervento di liposuzione, è stata accusata solo di «trattamento degradante» ai danni dei figli, proprio perché in Belgio non esiste una specifica legge che vieti la vendita di minori a scopo di adozione²⁸.

2.2. Prostituzione minorile

L'art. 3 (1) (b) prevede che gli Stati parte devono criminalizzare l'atto di «offrire, ottenere, procurare o fornire un minore ai fini di prostituzione conformemente alla definizione dell'articolo

²⁶ Vedasi, per esempio, osservazioni finali sui seguenti Paesi: Vietnam (CRC/C/OPSC/VNM/CO/1), 29 settembre 2006, § 25-26; Siria (CRC/C/OPSC/SYR/CO/1), 29 settembre 2006, § 28-29; Guatemala (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1), 8 giugno 2007, § 25-26; Francia (CRC/C/OPSC/FRA/CO/1), 5 ottobre 2007, § 18-19. Osservazioni finali abbastanza dettagliate sul tema delle adozioni illegali sono state adottate dal Comitato sul rapporto degli Stati Uniti, (CRC/C/OPSC/USA/CO/1), 6 giugno 2008, § 29-30.

²⁷ Naturalmente, anche le disposizioni della Convenzione, e in particolare l'art. 21, devono essere considerate come standard internazionali applicabili in materia di adozione internazionale.

²⁸ Vedasi l'articolo del «Corriere della Sera» dell'8 dicembre 2008: www.corriere.it/cronache/08_dicembre_14/belgio_madre_gemelli_liposuzione_28afef72-c9c7-11dd-9bd9-00144f02aabc.shtml.

2», ovvero «l'utilizzo di un minore in attività sessuali contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione». L'inclusione della frase «o qualsiasi altra forma di prestazione» permette di considerare come prostituzione minorile non solo l'attività sessuale prestata in cambio di un corrispettivo pecuniario, ma l'utilizzo di un minore in attività sessuali, indipendentemente dal tipo di controprestazione.

Il fenomeno del cosiddetto «turismo sessuale» – e il suo preoccupante diffondersi – è stato esaminato dal Comitato soprattutto nel contesto della prostituzione minorile. Sebbene il turismo sessuale non sia espressamente previsto come reato nel Protocollo²⁹, esso viene menzionato sia nel Preambolo, sia nell'art. 10 nel contesto della cooperazione internazionale. Risulta abbastanza evidente che il turismo sessuale è direttamente connesso alle attività illecite descritte nel Protocollo, dato che nella maggior parte dei casi coincide con la prostituzione minorile e può anche essere collegato alla pornografia minorile e, per certi versi, alla vendita di minori³⁰. Per questi motivi, il Comitato ha raccomandato spesso agli Stati parte di intensificare i loro sforzi per prevenire e combattere il turismo sessuale, in particolare attraverso campagne di promozione a favore di un turismo responsabile, in cooperazione con operatori del settore e organizzazioni della società civile³¹.

Un'altra questione, emersa nel contesto delle problematiche relative alla prostituzione minorile, è legata al fatto che alcuni Paesi utilizzano differenti limiti di età nella legislazione penale per alcuni dei reati inclusi nel Protocollo, in particolare la prostituzione minorile. Ad esempio, se l'età limite per il reato di prostituzione minorile è fissata a 16 anni, i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni non sarebbero considerati come vittime, bensì potrebbero essere perseguiti penalmente, se nella legislazione nazionale la prostituzione costituisce reato. Questa problematica nasce dal fatto che, in alcuni Paesi, la cosiddetta età del consenso è fissata al di sotto dei 18 anni. Ciò comporta anche che, nei Paesi in cui la prostituzione è legale, lo sfruttamento di un minore che abbia già raggiunto l'età del consenso – normalmente quelli di età compresa tra i 16 e i 18 anni – non costituisca un reato. Per i motivi appena menzionati, il Comitato ha costantemente richiesto agli Stati parte di fissare a 18 anni – indipendentemente dall'età stabilita per il consenso sessuale – l'età limite per definire chi sia un minore per tutti i reati previsti

²⁹ È opportuno osservare, però, che il turismo sessuale appariva come un reato specifico in alcune versioni iniziali della bozza del Protocollo. Vedasi, per esempio, il documento annesso al rapporto del gruppo di lavoro sulla sua 2^a sessione, E/CN.4/1996/101. Alcune delegazioni, come Costa Rica e Brasile, consideravano l'inclusione di una definizione e di un'espressa proibizione del turismo sessuale di grande importanza; vedasi E/CN.4/1996/101, § 35-36, così come il rapporto del gruppo di lavoro sulla sua 5^a sessione E/CN.4/1999/74, § 58. A ogni modo, quando uno Stato parte ha introdotto nel suo Codice Penale uno specifico reato di turismo sessuale, ciò è stato apprezzato dal Comitato, come nel caso delle osservazioni finali sul Marocco (CRC/C/OPSC/MAR/CO/1), 27 gennaio 2006, § 15-16.

³⁰ La questione del turismo sessuale nel contesto del Protocollo fu discussa lungamente durante le negoziazioni nel gruppo di lavoro. Molte delegazioni sottolinearono il legame del turismo sessuale con le attività illecite coperte dal Protocollo, e insistettero per l'introduzione nel testo di disposizioni sull'extraterritorialità, l'estradizione e la cooperazione internazionale. Vedasi, per maggiori dettagli, il rapporto del gruppo di lavoro sulla sua 4^a sessione, E/CN.4/1998/103, § 33.

³¹ Vedasi osservazioni finali sul Vietnam (CRC/C/OPSC/VNM/CO/1), 29 settembre 2006, § 16-17; Costa Rica (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1), 2 febbraio 2007, § 22-23; Guatemala (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1), 8 giugno 2007, § 33-34; Bangladesh (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1), 8 giugno 2007, § 20-21; Cile (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1), 1^o febbraio 2008, § 18-19; Stati Uniti (CRC/C/OPSC/USA/CO/1), 6 giugno 2008, § 27-28.

³² Vedasi osservazioni finali sulla Siria (CRC/C/OPSC/SYR/CO/1), 29 settembre 2006, § 14-15 e 19-20; Vietnam (CRC/C/OPSC/VNM/CO/1), 29 settembre 2006, § 10-11; Bangladesh (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1), 8 giugno 2007, § 26-27; Stati Uniti (CRC/C/OPSC/USA/CO/1), 6 giugno 2008, § 37.

³³ Molte delegazioni, compresi i rappresentanti dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, insisterono sulla loro interpretazione del termine «ogni rappresentazione» nell'art. 2 (c) come rappresentazione visiva. Vedasi il rapporto del gruppo di lavoro sulla sua 6° sessione, E/CN.4/2000/75, § 23.

³⁴ Vedasi, per esempio, le osservazioni finali sulla Turchia (CRC/C/OPSC/TUR/CO/1), 2 giugno 2006, § 17-19; Vietnam (CRC/C/OPSC/VNM/CO/1), 29 settembre 2006, § 10-11; Costa Rica (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1), 2 febbraio 2007, § 14-15; Sudan (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1), 8 giugno 2007, § 23-24; Francia (CRC/C/OPSC/FRA/CO/1), 5 ottobre 2007, § 16-17; Cile (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1), 1° febbraio 2008, § 22-23.

³⁵ Relativamente al possesso di materiale pornografico raffigurante minori ci sono alcuni strumenti del Consiglio d'Europa che possono fornire ulteriori elementi di interesse. La Convenzione del Consiglio d'Europa sul crimine cibernetico (2001) proibisce appunto, nel suo art. 9 (1) (e), «il possesso di pornografia minorile in un sistema informatico o un mezzo informatico di immagazzinamento dati». L'art. 9 (4) sancisce però che «Ogni Stato parte può riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, i paragrafi 1, sub-paragrafo d. ed e., e 2, sub-paragrafo b. e c.». L'art. 20 (1) (e) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale criminalizza la detenzione di pornografia minorile e sancisce uno standard più elevato rispetto alla Convenzione sul crimine cibernetico. Anche in questo articolo, però, c'è una clausola che prevede che gli Stati parte possono

dal Protocollo³². Sfortunatamente, i minori utilizzati nella prostituzione sono spesso perseguiti penalmente, anche quando l'età limite per il reato di prostituzione minorile è fissato a 18 anni. Torneremo brevemente su questo argomento, nella sezione dedicata alla protezione delle vittime nella quarta sezione.

2.3. Pornografia minorile

Ai sensi dell'art. 3 (1) (c) del Protocollo, gli Stati parte devono tipizzare come reato «il fatto di produrre, distribuire, divulgare, importare, esportare, offrire, vendere o detenere, per i fini summenzionati, materiale pedopornografico conformemente alla definizione dell'articolo 2». L'art. 2, a sua volta, definisce la pornografia minorile come «ogni rappresentazione, indipendentemente dal mezzo utilizzato, di un minore coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali»³³.

Il Comitato ha espresso costantemente la sua preoccupazione durante questi primi anni d'esame dei rapporti sul Protocollo, circa lo spaventoso aumento del fenomeno della pornografia minorile, così come della facilità di accedervi attraverso internet e altre tecnologie digitali. Specifiche raccomandazioni del Comitato su questo punto sono soprattutto intervenute sulla necessità di adottare delle norme adeguate per contrastare la pornografia minorile, anche attraverso la criminalizzazione della semplice detenzione e l'adozione di norme specifiche sugli obblighi dei «service providers», relativamente all'accesso al materiale pornografico su internet³⁴.

Un elemento spesso dibattuto, durante il dialogo tra il Comitato e le delegazioni degli Stati, riguarda la criminalizzazione della detenzione di materiale pornografico raffigurante minori. Da un'attenta lettura dell'art. 3 (1) (c), traspare che ciò che il Protocollo richiede di tipizzare sia la detenzione solamente nel caso in cui questa avvenga «per i fini summenzionati» ovverossia essa sia finalizzata alla produzione, distribuzione, divulgazione, importazione, esportazione, offerta o vendita del suddetto materiale³⁵. Questa interpretazione è sostenuta anche dal fatto che il Protocollo si occupa in larga parte di questioni relative allo sfruttamento sessuale dei bambini di carattere economico/commerciale, cosicché la mera detenzione «per uso personale» sembrerebbe

non rientrare nell'ambito del Protocollo. Il Comitato, tuttavia, mostra di aver scelto una sorta di «approccio protettivo», anche perché è notoriamente difficile poter distinguere il momento in cui la semplice detenzione di materiale pornografico si trasforma, come di norma accade tra pedofili, in un'ulteriore divulgazione o distribuzione dello stesso. Un esempio emblematico in questo senso si ricava dalle osservazioni finali sul rapporto iniziale del Cile; nonostante in Cile «l'immagazzinamento» (*almacenamiento*) di materiale pornografico raffigurante minori fosse previsto dal Codice Penale come reato, il Comitato ha raccomandato di rafforzare la legge nel senso di provvedere alla criminalizzazione della mera detenzione, dato che il termine «immagazzinamento» presuppone un ulteriore atto dispositivo del materiale³⁶. Allo stesso modo, nel caso del Costa Rica, il Comitato ha raccomandato di assicurare l'introduzione del reato di detenzione di pornografia minorile in un sistema informatico o attraverso un mezzo informatico di immagazzinamento dati³⁷.

2.4. Giurisdizione ed estradizione

L'art. 4 stabilisce i casi in cui gli Stati parte devono stabilire la loro giurisdizione sui reati previsti dall'art. 3, par. 1 del Protocollo. Oltre a determinare, ovviamente, che gli Stati hanno giurisdizione per questi reati quando essi sono commessi sul loro territorio, o a bordo di un'imbarcazione o aereo mobile immatricolati presso tale Stato, prevede anche che ogni Stato parte «può» perseguire questi reati sulla base dei principi di personalità attiva (il presunto autore del reato è un suo cittadino o vi risiede abitualmente) e passiva (la vittima è un cittadino di quel Paese). Nonostante il carattere discrezionale di questa disposizione, il Comitato ha spesso esplorato con le delegazioni governative la possibilità di perseguire penalmente un proprio cittadino per i reati di questo tipo commessi all'estero, in particolare nel contesto del fenomeno del «turismo sessuale». A questo proposito, il Comitato ha anche espresso il proprio disappunto per l'applicazione da parte di alcuni Stati del principio della «doppia incriminabilità», secondo il quale un reato commesso all'estero può essere perseguito in un altro Stato solo se costituisce reato in entrambi i Paesi, quello in cui esso è stato commesso e quello che assume la giurisdizione del caso³⁸. Per la stessa ragione, il Comitato ha espresso il suo compiacimento verso quei

riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1.a) ed e) relativi alla produzione e alla detenzione di materiale pornografico (art. 20 [3]), ma solamente nel caso di materiale che consiste esclusivamente di rappresentazioni simulate o immagini realistiche di bambini non-esistenti; o materiale che riguarda minori che hanno raggiunto l'età indicata in applicazione dell'art. 18, par. 2, quando queste immagini sono prodotte e possedute da loro, con il loro consenso, e solamente per il proprio utilizzo personale.

³⁶ Osservazioni finali sul Cile (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1), 1° febbraio 2008, § 23-24; Corea del Sud (CRC/C/OPSC/KOR/CO/1), 6 giugno 2008, § 30-31.

³⁷ Vedasi osservazioni finali sul Costa Rica (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1), 2 febbraio 2007, § 14-15 e 24-25.

³⁸ Vedasi osservazioni finali sull'Andorra (CRC/C/OPSC/AND/CO/1), 27 gennaio 2006, § 14-15; Qatar (CRC/C/OPSC/QAT/CO/1), 2 giugno 2006, § 23 e 24; Islanda (CRC/C/OPSC/ISL/CO/1), 2 giugno 2006, § 15 e 16; Bangladesh (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1), 8 giugno 2007, § 28-29. La questione della «doppia incriminabilità» fu anche discussa durante l'elaborazione del Protocollo. Alcune delegazioni volevano mantenere un riferimento a questa regola, mentre altre, tra cui Cina, Francia, Iran, Siria e Svizzera obiettarono al suo inserimento nel testo. Vedasi, su questo punto, il rapporto del gruppo di lavoro sulla sua 4° sessione, E/CN.4/1998/103, § 69 e 70.

Paesi che hanno abolito il principio della «doppia incriminabilità» per i reati sessuali sui minori, sottolineando i benefici che ciò comporta ai fini del perseguimento penale dei reati collegati al turismo sessuale³⁹.

L'art. 4, par. 3, statuisce, invece, che ogni Stato parte affermi la sua giurisdizione per i reati previsti dal Protocollo «quando il presunto autore si trovi sul suo territorio e non venga estradato verso un altro Stato parte, *perché il reato è stato commesso da un suo cittadino*»⁴⁰. Questa formulazione è molto simile a quella dell'art. 5 (2) della Convenzione contro la tortura (CAT)⁴¹, con la sola importante eccezione dell'ultima parte, quella riportata in corsivo. La formulazione di questa disposizione non è un esempio di chiarezza, ma sembra potersi affermare che il suo scopo sia più limitato rispetto ai principi di giurisdizione universale «condizionale»⁴² e del «*aut dedere aut judicare*»⁴³ previsti dagli artt. 5 (2) e 7 (1) della CAT⁴⁴. Per esempio, gli Stati parte non sarebbero tenuti a stabilire la propria giurisdizione, nei casi in cui l'extradizione venga negata per motivi diversi da quello sancito dal par. 3, ovvero «perché il reato è stato commesso da un suo cittadino».

L'art. 5 regola l'extradizione per i reati stabiliti nel Protocollo e stabilisce che essi siano considerati come reati contemplati non solo dai trattati di estradizione in vigore tra Stati aderenti ma anche da tutti i trattati di estradizione conclusi in futuro fra di essi. Si prevede, inoltre, che, in assenza di tale trattato, gli Stati possano utilizzare il Protocollo stesso come base giuridica per l'extradizione.

Con riferimento all'extradizione, il Comitato ha stigmatizzato la pratica di alcuni Paesi di limitare l'extradizione ai soli casi in cui ci siano accordi bilaterali o condizioni di reciprocità⁴⁵.

2.5. Altri aspetti di carattere penale

L'art. 3 (3) del Protocollo stabilisce che gli Stati parte devono comminare pene adeguate per i reati contenuti nel Protocollo, in considerazione della loro particolare gravità. Fino ad ora, il Comitato non ha affrontato questo punto in maniera sistematica, probabilmente per una scelta consapevole, volta a evitare che questa disposizione venisse usata, nei Paesi che la permettono, per comminare la pena capitale per questi reati. A ogni modo, il Comitato ha sollevato la questione in casi specifici, come

³⁹ Osservazioni finali sulla Danimarca (CRC/C/OPSC/DNK/CO/1), 29 settembre 2006, § 17-18.

⁴⁰ Corsivo aggiunto dall'autore.

⁴¹ «Ogni Stato Parte prende ugualmente i provvedimenti necessari al fine di stabilire la propria competenza per conoscere dei suddetti reati qualora il presunto autore si trovi in un territorio sotto la sua giurisdizione e qualora il suddetto Stato non lo estradi, conformemente all'articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo».

⁴² La giurisdizione universale «condizionale» è definita da alcuni autori come la nozione ristretta di giurisdizione universale, secondo la quale, solo gli Stati in cui il presunto autore si trova possono iniziare un'azione penale nei suoi confronti; quindi, la presenza dell'autore sul territorio è una *conditio sine qua non* per poter stabilire la propria giurisdizione. Differentemente, secondo la versione più ampia della cosiddetta giurisdizione universale «assoluta», uno Stato potrebbe perseguire penalmente una persona accusata di determinati crimini internazionali indipendentemente dalla nazionalità di questa persona o della vittima del reato, dal *locus delicti*, e finanche dalla sua presenza sul proprio territorio. Vedasi, per un'analisi più approfondita di queste due categorie, A. Cassese, *International Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 285-286.

⁴³ Vedasi anche l'art. 5 (5) del Protocollo.

⁴⁴ Art. 7 (1) della CAT: «Lo Stato Parte sul cui territorio è scoperto il presunto autore di un reato di cui all'articolo 4, qualora non lo estradi, sottopone la causa, nei casi di cui all'articolo 5, alle proprie autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale».

⁴⁵ Osservazioni finali sul Qatar (CRC/C/OPSC/QAT/CO/1), 2 giugno 2006, § 25-26.

durante l'esame del rapporto dell'Andorra, dato che, in questo caso, le pene troppo basse comminate per i reati sessuali contro i minori costituivano un ostacolo per l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale da parte dei tribunali andorroni per i reati commessi all'estero⁴⁶.

L'art. 3 (4) contiene una disposizione non comune nei trattati sui diritti umani, in quanto stabilisce la responsabilità delle persone giuridiche per i reati contenuti nel Protocollo. Ovviamente, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa a seconda del sistema giuridico adottato dal singolo Paese, dato che in molti casi si ritiene che la responsabilità penale possa essere solo individuale e non si estenda a persone giuridiche quali, ad esempio, imprese o associazioni. Il Comitato ha fatto riferimento a questa disposizione solo in un numero limitato di casi⁴⁷.

Una logica simile a quella che ispira l'art. 3 (4), cioè fornire uno strumento aggiuntivo agli Stati nella lotta contro la vendita, la prostituzione e la pornografia minorile, è espressa nell'art. 7 del Protocollo, che prevede il sequestro e la confisca dei beni e dei materiali, nonché la chiusura dei locali, utilizzati per commettere questi reati. Sebbene questa sia una disposizione molto importante, essa non è stata utilizzata spesso durante il confronto con le delegazioni degli Stati parte. Sarebbe opportuno che il Comitato in futuro affrontasse più spesso questo punto, specialmente per verificare che tipo di seguito viene dato alle operazioni di polizia contro la prostituzione o la pornografia minorile.

3. Prevenzione

Il Comitato ha sottolineato costantemente, durante il confronto con gli Stati parte, l'importanza della prevenzione, e in particolare modo la necessità di adottare un approccio olistico che intervenga sui fattori – quali la povertà e il sottosviluppo – che contribuiscono a rendere più vulnerabili i minori alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia minorile e al turismo sessuale⁴⁸. Un'indicazione di cosa si intenda per fattori corresponsabili ci viene fornita da uno dei paragrafi del Preambolo del Protocollo, in cui sono menzionati oltre alla povertà e al sottosviluppo, anche le disparità economiche, l'iniquità delle strutture socioeconomiche, le disfunzioni a livello familiare, la mancanza di

⁴⁶ Osservazioni finali sull'Andorra (CRC/C/OPSC/AND/CO/1), 27 gennaio 2006, § 16-17.

⁴⁷ Vedasi, per esempio, osservazioni finali sull'Islanda (CRC/C/OPSC/ISL/CO/1), 2 giugno 2006, § 13 e 14.

⁴⁸ Vedasi le osservazioni finali sul Marocco (CRC/C/OPSC/MAR/CO/1), 27 gennaio 2006, § 34-35; Vietnam (CRC/C/OPSC/VNM/CO/1), 29 settembre 2006, § 21-22; Sudan (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1), 8 giugno 2007, § 17-18; Cile (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1), 1° febbraio 2008, § 21-22.

educazione, l'esodo rurale, la discriminazione fondata sul sesso, il comportamento sessuale irresponsabile degli adulti, le pratiche tradizionali lesive, i conflitti armati e la tratta dei minori.

Allo stesso modo, il Comitato ha spesso sottolineato come sia essenziale prestare particolare attenzione nei confronti di quelle categorie di minori che sono inevitabilmente più esposte al rischio di diventare vittime di questi reati, come ad esempio quelli che vivono o lavorano in strada, che appartengono a minoranze etniche, i minori migranti (soprattutto quelli non accompagnati) o richiedenti asilo, e quelli che vivono in condizioni disagiate.

Un esempio chiaro del legame tra povertà, vulnerabilità e maggior rischio di cadere nelle reti criminali dedite allo sfruttamento sessuale ci viene fornito dalle osservazioni finali sul rapporto iniziale sul Sudan, nel quale il Comitato ha osservato che *«la situazione di conflitto, associata all'estrema povertà, la siccità e la carestia ha contribuito al considerevole numero di minori che vivono nelle strade, nonché all'alto numero di sfollati interni, che sono particolarmente vulnerabili a tutte le forme di sfruttamento»* e si è dimostrato preoccupato dal fatto che per queste ragioni *«i minori cadono nella prostituzione e/o sono indotti a matrimoni precoci come mezzi di sopravvivenza in cambio di cibo, denaro o altri beni di sostentamento»*⁴⁹.

Un altro importante aspetto legato alla prevenzione, contenuto nel Protocollo⁵⁰ e spesso sottolineato dal Comitato durante le riunioni con le delegazioni governative, concerne l'esigenza di sensibilizzare il pubblico in generale, e i bambini e i loro genitori in particolare, sugli effetti devastanti della vendita di minori, la prostituzione e la pornografia minorile sul fisico e la psiche dei minori. Molto spesso, infatti, le leggi e i codici penali non sono sufficienti, quando certi comportamenti sono visti con indulgenza o accettati a livello sociale. Basti pensare, ad esempio, a come sia diffusa l'opinione – soprattutto nei Paesi occidentali – che un rapporto sessuale a pagamento con un minore sia in realtà meno grave quando avviene all'estero, in particolare in un Paese povero, dove ciò viene quasi visto come un favore fatto al minore; o, per fare un altro esempio, si pensi a come in certi Paesi sia considerato normale dare una bambina, anche di 7-8 anni, in sposa a uomini che hanno 30 o 40 anni di più. Per queste ragioni, il Comitato ha spesso sottolineato l'importanza di coinvolgere la società civile nella sua interezza nello sviluppo e nell'attuazione di campagne informative ed educative e di pro-

⁴⁹ Osservazioni finali sul Sudan (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1), 8 giugno 2007, § 17-18. Vedasi anche osservazioni finali sul Marocco (CRC/C/OPSC/MAR/CO/1), 27 gennaio 2006, § 32-33; Siria (CRC/C/OPSC/SYR/CO/1), 29 settembre 2006, § 25-26; Vietnam (CRC/C/OPSC/VNM/CO/1), 29 settembre 2006, § 21-22.

⁵⁰ Art. 9, par. 2.

grammi di formazione⁵¹. Particolare attenzione è stata posta dal Comitato sulla sensibilizzazione su questi temi e sulla loro diffusione nei Paesi in cui questi argomenti rimangono tabù e dove il dibattito pubblico su questi temi è particolarmente difficoltoso per motivi religiosi, sociali o culturali⁵².

Altre questioni affrontate dal Comitato, nel contesto delle misure di prevenzione, sono: il bisogno di ottenere dati statistici e l'importanza di avere un budget adeguato, stanziato per l'implementazione dei progetti e programmi per la lotta contro questi fenomeni criminosi, così come per il recupero fisico e psicologico e la reintegrazione sociale delle vittime⁵³. La presenza e l'effettivo funzionamento di un sistema di registro delle nascite è stato anche menzionato spesso come uno dei requisiti essenziali per evitare che i bambini cadano in una sorta di limbo giuridico e diventino più vulnerabili nei confronti di questi reati⁵⁴.

Infine, l'art. 9 par. 5 obbliga gli Stati parte a prendere tutte le misure appropriate, volte a proibire in maniera efficace la produzione e diffusione di qualsiasi materiale che in qualche modo reclamizzi comportamenti collegati ai reati proibiti nel Protocollo. Sebbene questa situazione non si sia ancora verificata⁵⁵, il Comitato ha però accolto con compiacimento la produzione e la diffusione di materiale che – al contrario – pubblicizza il carattere illegale di queste attività, in particolare la prostituzione minorile. Ciò è avvenuto specialmente nel contesto di alcune buone pratiche intraprese nella lotta al turismo sessuale, come l'affissione di avvisi e poster negli hotel o negli aeroporti che sensibilizzano i cittadini e i turisti su questi temi⁵⁶.

4. Protezione dei diritti delle vittime

4.1. Protezione dei minori vittime e testimoni nel processo penale

L'art. 8 del Protocollo si occupa della protezione delle vittime durante tutte le fasi del processo penale. In particolare, richiede che gli Stati parte – tenendo conto dei principi della partecipazione e dell'interesse superiore del minore – prendano misure che riconoscano sia la loro speciale vulnerabilità, in quanto vittime di questi reati, che la loro speciale situazione come testimoni. Queste misure possono includere: l'utilizzo di procedure

⁵¹ Osservazioni finali sul Marocco (CRC/C/OPSC/MAR/CO/1), 27 gennaio 2006, § 9-10.

⁵² Vedasi, per esempio, le osservazioni finali sul Kazakistan (CRC/C/OPSC/KAZ/CO/1), 27 gennaio 2006, § 11-12; Turchia (CRC/C/OPSC/TUR/CO/1), 2 giugno 2006, § 28-29; Guatemala (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1), 8 giugno 2007, § 16-17; Bangladesh (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1), 8 giugno 2007, § 20-21.

⁵³ Osservazioni finali sul Marocco (CRC/C/OPSC/MAR/CO/1), 27 gennaio 2006, § 11-12; Qatar (CRC/C/OPSC/QAT/CO/1), 2 giugno 2006, § 15-16.

⁵⁴ Osservazioni finali sul Sudan (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1), 8 giugno 2007, § 19-20; Bangladesh (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1), 8 giugno 2007, § 22-23.

⁵⁵ La questione della pubblicità su alcuni periodici cileni di «chicas de compañía» e simili fu dibattuta brevemente durante la considerazione del rapporto del Cile nel gennaio del 2008. Durante il dialogo, fu anche sottolineato come il problema degli annunci di questo tipo sui giornali o su altri mezzi di comunicazione non fosse un problema specifico del Cile, ma praticamente un fenomeno globale. Le osservazioni finali non hanno contenuto specifiche preoccupazioni o raccomandazioni al riguardo.

⁵⁶ Vedasi, per esempio, le osservazioni finali sul Costa Rica (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1), 2 febbraio 2007, § 22-23; Francia (CRC/C/OPSC/FRA/CO/1), 5 ottobre 2007, § 12-13; Spagna (CRC/C/OPSC/ESP/CO/1), 5 ottobre 2007, § 21-22; Stati Uniti (CRC/C/OPSC/USA/CO/1), 6 giugno 2008, § 27.

speciali per i minori, tra cui stanze appositamente concepite e realizzate, affinché i minori possano rendere testimonianza in un ambiente a loro consono; assicurarsi che i processi si realizzino senza ritardi, a meno che ciò non avvenga nel loro interesse; cercare di evitare contatti diretti tra i minori vittime e testimoni e i presunti autori del reato (per esempio introducendo un sistema di audio e videoregistrazione per le dichiarazioni delle vittime)⁵⁷. Il Comitato ha anche sistematicamente rammentato agli Stati parte che le disposizioni dell'art. 8 devono essere lette in maniera combinata con le direttive contenute nella Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) n. 2005/20, concernenti il trattamento dei minori vittime e testimoni di reati⁵⁸, che vanno maggiormente in dettaglio nell'elencare i diritti dei minori che entrano in contatto con il sistema di giustizia penale come vittime o testimoni.

Particolarmente significativa è la disposizione che riguarda la protezione della dignità e della vita privata del minore, che include anche il divieto di diffondere informazioni suscettibili in qualche modo di facilitare l'identificazione della vittima (art. 8 (1) (e)). In aggiunta, non solamente le vittime stesse, ma anche le loro famiglie, i testimoni e tutte le persone e le organizzazioni che agiscono per loro conto, hanno diritto a essere protette da ogni tipo di intimidazioni o rappresaglie per la loro attività (art. 8 (1) (f)).

È opportuno rimarcare che, nella versione iniziale della bozza del Protocollo, era espressamente prevista l'inclusione di una disposizione, volta a escludere qualsiasi tipo di responsabilità penale dei minori, vittime della vendita, della prostituzione e della pornografia minorile⁵⁹. Tuttavia, molte delegazioni si opposero all'inclusione di tale disposizione, in considerazione del fatto che ciò avrebbe creato sostanziali problemi di armonizzazione della legislazione penale a livello nazionale⁶⁰; conseguentemente, il paragrafo fu dapprima spostato dalla sezione concernente la protezione delle vittime a quella della tipizzazione penale (art. 3) e poi rimosso dal testo⁶¹.

Ciò nonostante, la questione della criminalizzazione e rivittimizzazione dei minori che subiscono questi reati, in particolare nel caso di prostituzione minorile e tratta, rimane una delle preoccupazioni più forti del Comitato, che solleva la questione sistematicamente in occasione dell'esame dei rapporti degli Stati, non mancando di chiarire con determinazione che i minori che

⁵⁷ Vedasi, per esempio, le osservazioni finali sul Marocco (CRC/C/OPSC/MAR/CO/1), 27 gennaio 2006, § 28-29; Danimarca (CRC/C/OPSC/DNK/CO/1), 29 settembre 2006, § 21-22.

⁵⁸ Risoluzione ECOSOC 2005/20: *Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime*.

⁵⁹ Rapporto del gruppo di lavoro sulla sua 2° sessione, E/CN.4/1996/101, p. 30.

⁶⁰ Vedasi, ad esempio, il rapporto del gruppo di lavoro sulla sua 2° sessione, E/CN.4/1996/101, § 50, in cui il delegato della Cina espresse preoccupazione riguardo a un'eventuale depenalizzazione di tali atti commessi da minori, in quanto avrebbe creato conflitti con la legislazione nazionale; o § 51, in cui il rappresentante degli Stati Uniti dichiarò che la sua delegazione aveva «un problema sostanziale con il testo, dato che concederebbe immunità alle persone al di sotto dei 18 anni per atti che, al contrario, rappresentano dei reati nella legislazione nazionale». Vedasi anche E/CN.4/1997/97, § 70, in cui il rappresentante della Corea del Sud dichiarò che «nella legislazione del paese solo i minori di 14 anni non sono penalizzati per la prostituzione».

⁶¹ Rapporto del gruppo di lavoro sulla 3° sessione, E/CN.4/1997/97, § 73.

sono vittime di vendita, prostituzione e pornografia non devono essere perseguiti penalmente e che tutte le misure necessarie devono essere prese, anche per evitare la loro emarginazione e stigmatizzazione sociale⁶². Questo è certamente uno dei temi più dibattuti in questi primi anni di giurisprudenza del Comitato, anche perché – come abbiamo visto in precedenza – appare evidente che molti Paesi non sembrano avere leggi adeguate su questo aspetto, in particolare per quanto concerne i minori utilizzati nella prostituzione e quelli vittime della tratta⁶³.

4.2. Recupero e reintegrazione delle vittime

Una delle disposizioni fondamentali del Protocollo è contenuta nell'art. 9 (3), che concerne l'obbligo degli Stati parte di prendere misure atte ad assicurare adeguata assistenza alle vittime, per permetterne il pieno recupero fisico e mentale e la loro reintegrazione nella società⁶⁴. Particolare enfasi è stata posta dal Comitato sull'accessibilità di questi servizi, che devono essere in grado di raggiungere tutti i minori, in ogni parte del Paese, anche nelle zone rurali e più remote. È essenziale, inoltre, che le persone preposte ad assistere le vittime ricevano una formazione legale e psicologica tale da poterle assistere durante l'intero processo riabilitativo⁶⁵.

Un'altra disposizione direttamente connessa al processo di riabilitazione delle vittime è contenuta nel quarto paragrafo dell'art. 9, che sancisce il diritto delle vittime ad avere accesso ad adeguati procedimenti, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di questi reati.

Recentemente, durante la valutazione del rapporto iniziale del Cile, il Comitato ha adottato una posizione interessante – osservando che il Cile non ha un'adeguata legislazione sull'asilo, in linea con gli standard del Diritto internazionale – e ha espresso la preoccupazione che questa lacuna legislativa possa, in qualche modo, influire negativamente sul trattamento dei minori, che sono vittime della tratta ai fini dello sfruttamento sessuale, in quanto, seppur in possesso dei requisiti per lo status di rifugiati in virtù della Convenzione del 1951, essi potrebbero, in pratica, essere privati della protezione e delle attenzioni di cui invece avrebbero bisogno⁶⁶.

Collegata alla questione della protezione delle vittime, sebbene abbia ovvi elementi di prevenzione, è la possibilità per le vittime

⁶² Osservazioni finali sul Marocco, (CRC/C/OPSC/MAR/CO/1), 27 gennaio 2006, § 23-24.

⁶³ Osservazioni finali sull'Islanda (CRC/C/OPSC/ISL/CO/1), 2 giugno 2006, § 13 e 14; Sudan (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1), 8 giugno 2007, § 29-30; Bangladesh (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1), 8 giugno 2007, § 32-33; Cile (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1), 1° febbraio 2008, § 29-30; Stati Uniti (CRC/C/OPSC/USA/CO/1), 6 giugno 2008, § 36-37; Corea del Sud (CRC/C/OPSC/KOR/CO/1), 6 giugno 2008, § 40-41.

⁶⁴ Vedasi, per esempio, le osservazioni finali sul Costa Rica (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1), 2 febbraio 2007, § 18-19; Sudan (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1), 8 giugno 2007, § 31-32; Guatemala (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1), 8 giugno 2007, § 22-23; Cile (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1), 1° febbraio 2008, § 31-32.

⁶⁵ Art. 8 (4) del Protocollo. Vedasi, per esempio, le osservazioni finali sulla Siria (CRC/C/OPSC/SYR/CO/1), 29 settembre 2006, § 21-22; Vietnam (CRC/C/OPSC/VNM/CO/1), 29 settembre 2006, § 17-18; Bulgaria (CRC/C/OPSC/BGR/CO/1), 5 ottobre 2007, § 29-30.

⁶⁶ Osservazioni finali sul Cile (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1), 1° febbraio 2008, § 33-34.

di accedere ad adeguate procedure e meccanismi di ricorso. A questo proposito, il Comitato ha spesso ricordato che le *helplines* o numeri verdi, per esempio, sono uno strumento importante nella lotta contro la vendita, la prostituzione e la pornografia minorile⁶⁷. Il Comitato ha anche insistito sulle caratteristiche di queste «helplines», che devono idealmente essere composte da un massimo di tre numeri, gratuite e funzionanti ventiquattro ore al giorno senza interruzione. Allo stesso modo, è stata anche evidenziata l'importanza dei meccanismi di ricorso, stabiliti presso organi di monitoraggio indipendenti, come gli Ombudsman per i minori⁶⁸.

5. Cooperazione internazionale

L'art. 10 del Protocollo è dedicato all'assistenza e alla cooperazione internazionale, che riveste una particolare importanza, se pensiamo al carattere spesso transnazionale di questi illeciti e al fatto che le vittime non di rado possono trovarsi al di fuori del loro Paese d'origine. È, quindi, di fondamentale importanza che un approccio comune nei confronti delle vittime sia dibattuto, approvato e applicato a livello internazionale.

Il primo comma di questo articolo tratta principalmente della cooperazione internazionale in materia penale, tra cui vengono menzionati gli accordi di carattere bilaterale, regionale o multilaterale. Il Comitato incoraggia gli Stati parte a sottoscrivere questo tipo di accordi per la prevenzione, l'individuazione, le indagini, il perseguimento e il sanzionamento dei responsabili di attività collegate alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia minorile e al turismo sessuale⁶⁹. Un esempio positivo in questo ambito è stato identificato dal Comitato durante la discussione del rapporto iniziale degli Stati Uniti⁷⁰, in cui il Comitato ha considerato come una «buona pratica» la cooperazione tra lo Stato del Nuovo Messico negli Stati Uniti e quello messicano del Chihuahua come strumento di lotta alla tratta di persone⁷¹.

Il secondo comma dell'art. 10 incoraggia gli Stati a promuovere la cooperazione internazionale nel settore del recupero e della reintegrazione dei minori, vittime di questi reati, favorendo il loro rimpatrio, se questo viene considerato nell'interesse superiore del minore.

⁶⁷ Vedasi, per esempio, le osservazioni finali sull'Islanda (CRC/C/OPSC/ISL/CO/1), 2 giugno 2006, § 20 e 21; Danimarca (CRC/C/OPSC/DNK/CO/1), 29 settembre 2006, § 26-27; Kirghizistan (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1), 2 febbraio 2007, § 23; Bangladesh (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1), 8 giugno 2007, § 38-39; Cile (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1), 1° febbraio 2008, § 36-37.

⁶⁸ Vedasi, per esempio, le osservazioni finali sul Sudan (CRC/C/OPSC/SDN/CO/1), 8 giugno 2007, § 21-22; Bangladesh (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1), 8 giugno 2007, § 36-37; Cile (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1), 1° febbraio 2008, § 17-18.

⁶⁹ Questo è il caso in particolare degli accordi bilaterali volti a combattere la tratta tra Paesi confinanti. Vedasi, per esempio, le osservazioni finali sulla Cina (CRC/C/OPSC/CHN/CO/1), 30 settembre 2005, § 18-19.

⁷⁰ Gli Stati Uniti non sono parte della Convenzione per i diritti del fanciullo, che però hanno firmato nel 1995. Tuttavia, sono ciò non di meno parte di entrambi i Protocolli alla Convenzione in virtù di una disposizione (l'art. 13) che apre il Protocollo alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato o che sono parte alla Convenzione.

⁷¹ Osservazioni finali sugli Stati Uniti (CRC/C/OPSC/USA/CO/1), 6 giugno 2008, § 40.

Il terzo paragrafo evidenzia la necessità di eliminare, attraverso l'intensificazione della cooperazione internazionale, i principali fattori che espongono i minori alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia minorile e al turismo sessuale, e di adottare un approccio globale, che tenga conto dei fattori corresponsabili di tale fenomeno.

Infine, il quarto comma dell'art. 10 invita gli Stati parte che ne hanno le possibilità a fornire aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo, nell'ambito dei programmi esistenti di tipo bilaterale, regionale o multilaterale⁷².

6. Conclusione

Questa breve analisi delle disposizioni del Protocollo sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia minorile, così come dei primi tre anni di giurisprudenza del Comitato, suggerisce che – nonostante l'iniziale opposizione incontrata a vari livelli – la decisione di complementare la Convenzione con un Protocollo facoltativo su queste tematiche si è dimostrata esatta. Innanzitutto, il Protocollo rappresenta certamente un significativo passo avanti non solo rispetto alla definizione e tipizzazione penale di questi reati, ma anche rispetto al loro perseguimento, attraverso norme, in materia di giurisdizione ed estradizione, volte a ridurre al minimo i casi in cui essi rimangono impuniti. Inoltre, come si è cercato di dimostrare nel corso di questo articolo, il Protocollo – lungi dall'essere esclusivamente uno strumento di carattere penale – contiene anche importanti elementi di prevenzione, protezione e riabilitazione delle vittime di questi reati. Il Comitato, con un'incisiva e in certi casi innovativa giurisprudenza, ha fornito suggerimenti e raccomandazioni utili su molti punti delicati e controversi del Protocollo, a volte anche colmando alcune possibili lacune del testo.

Tuttavia, la valutazione dei risultati conseguiti in questi primi anni dei rapporti degli Stati aderenti al Protocollo dimostra anche che la strada è ancora molto lunga e tortuosa e che molto rimane da fare, specialmente riguardo l'applicazione delle disposizioni del Protocollo a livello nazionale, la crescente diffusione e incidenza del turismo sessuale e della pornografia minorile attraverso internet e altre tecnologie digitali, e la tendenza diffusa a criminalizzare in molti Paesi i minori utilizzati nella

⁷² Vedasi, per esempio, le osservazioni finali sull'Islanda (CRC/C/OPSC/ISL/CO/1), 2 giugno 2006, § 25, e Spagna (CRC/C/OPSC/ESP/CO/1), 5 ottobre 2007, § 38.

prostituzione e quelli vittime di tratta. È auspicabile che il Comitato continui a esercitare questo importante ruolo di orientamento e assistenza tecnica per guidare gli Stati aderenti al Protocollo a un'applicazione più attenta ed effettiva delle sue disposizioni.